

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4384

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata VEZZALI

Modifiche all’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, concernenti l’estensione dei presupposti per l’ammonimento da parte del questore ai casi di violenza sessuale nonché l’utilizzazione di dispositivi mobili di allarme e localizzazione

Presentata il 23 marzo 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Troppe volte negli ultimi anni abbiamo sentito ripetere il termine femminicidio. Un termine che la lingua italiana ha dovuto coniare per sintetizzare e rendere comprensibili le sofferenze e i percorsi di violenza familiare e non solo, subiti dalle donne.

I numeri di questo fenomeno sono impressionanti. Solo nel 2016 si sono registrati 128 casi di femminicidio, negli ultimi dieci anni sono state uccise in Italia 1.740 donne di cui 1.271 in famiglia e 846 all’interno della coppia; 22 donne hanno subito la stessa sorte per mano di un ex.

Il 2017 è iniziato con un triste primato: in meno di tre mesi se ne sono registrati già 13.

Lo studio dell’Istituto di ricerche economiche e sociali (EURES), che da anni dedica a questo fenomeno un osservatorio,

definisce questo *trend* come una strage. Nel 2000 che è stato individuato come l’anno *record*, si sono registrati 199 delitti.

Sempre secondo EURES nel periodo compreso fra il 2005 e il 2015 gli omicidi avvenuti in ambito di una coppia hanno avuto nel 40,9 per cento dei casi un movente passionale e nel 21,6 per cento sono stati originati da liti o dissapori.

Le armi più utilizzate per portare a termine il proposito delittuoso sono state quelle da taglio e da fuoco, ma non sono mancati nel 9 per cento dei casi lo strangolamento e nel 5,6 per cento dei casi il soffocamento.

Il 16,7 per cento dei femminicidi è avvenuto a seguito di « violenze note » in moltissimi casi denunciate anche alle Forze dell’ordine. Va registrato anche il dato che un terzo degli assassini si è tolto la vita e,

in qualche caso, ci ha provato senza riuscirci.

Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, ha rappresentato un primo intervento d'urgenza, con il quale il Parlamento ha voluto intervenire per contrastare il preoccupante fenomeno della violenza sulle donne e rispondere a una condizione di allarme sociale. Volontà ribadita con le successive modifiche dell'ottobre dello stesso anno (legge n. 119 del 2013) e con la legge n. 77 del 2013 con la quale ha deciso di recepire nel nostro ordinamento la cosiddetta Convenzione di Istanbul. Uno strumento internazionale di protezione che non si limita a considerare la violenza sulle donne, ma estende il suo intervento di tutela anche ad anziani e minori.

Con le modifiche apportate alla legge sul femminicidio, la relazione affettiva con la vittima diventa un'aggravante e, in flagranza di reato, è obbligatorio l'arresto.

L'utilizzo del dispositivo mobile di allarme e localizzazione (bracciale elettronico) finora è stato possibile, ma non obbligatorio.

Volendo analizzare i dati sul loro impiego, si capisce che è una misura sottoutilizzata. L'Italia ne possiede un esiguo numero (solo 2.000) anche perché il loro impiego prevede un costo che è stimato in 115 euro al giorno. Un'enormità visto che in America si aggira intorno a 5 euro e in Germania è pari a 7 euro.

In Italia, pur in presenza di 2.000 bracciale elettronici, nel 2013 ne sono stati attivati 86 ai quali se ne sono aggiunti altri 140 all'inizio del 2014. Solo con il decreto cosiddetto svuota carceri, a giugno del 2014, e con il successivo del 2015, quando, cioè, si è deciso di mandare agli arresti domiciliari tutti i detenuti che secondo i giudici rischiavano una pena massima di tre anni, si sono rivelati insufficienti e, addirittura,

pare che sia stata elaborata una vera e propria lista di attesa che li rende disponibili in media dopo 70 giorni. Con questo provvedimento si chiede che sia reso obbligatorio l'utilizzo del dispositivo mobile di allarme e localizzazione (bracciale elettronico) per i soggetti per i quali il questore ha disposto l'ammonimento, al fine di garantire la tutela delle persone che hanno subito violenza e impedire ai mariti e fidanzati violenti e agli *stalker* di avvicinarsi alla loro vittima.

L'utilizzo di questo strumento potrebbe essere una valida risposta anche al sovrappollamento carcerario, soprattutto per i detenuti in attesa di giudizio o di sentenza definitiva e per i colpevoli di reati minori.

Il suo utilizzo, nei casi di femminicidio, avrebbe potuto essere un'efficace misura per impedire l'avvicinamento dell'omicida alla vittima, soprattutto nei casi di « violenze note » e già denunciate alle Forze dell'ordine.

Con le modifiche apportate all'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013 si allarga la platea dei reati per cui l'autore può ricevere l'ammonimento da parte del questore (ai reati di percosse e di lesione personale si aggiunge quello di violenza sessuale) e si stabilisce che in caso di ammonimento il questore deve disporre anche l'assegnazione di un dispositivo mobile di localizzazione (bracciale elettronico).

La copertura per gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge, valutati in 10 milioni di euro annui, è assicurata mediante la riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, opererà le necessarie variazioni di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « secondo comma, » sono inserite le seguenti: « o 609-bis, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-ter. Con il provvedimento con cui dispone l'ammonimento di cui al comma 1, il questore, al fine di garantire la tutela delle persone offese, assegna all'autore del fatto dispositivi mobili di allarme e di localizzazione. Analoga assegnazione di dispositivi mobili di allarme e di localizzazione è disposta con l'ammonimento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 ».

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



17PDL0051140